

Linee Guida e Disposizioni per la Partecipazione di Alunni con Disabilità a Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione

(Approvato dal Collegio dei Docenti in data 08/01/2026)

(Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/01/2026 con delibera n. 20)

Principi Fondamentali e Finalità

Il presente Regolamento si basa su principi inderogabili volti a garantire la piena inclusione degli alunni con disabilità nelle attività scolastiche esterne, considerate parte integrante del percorso didattico.

Principio di Inclusione: il diritto alla partecipazione a viaggi e gite scolastiche è garantito a tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità (Art. 3 Costituzione Italiana; Art. 30 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità).

Finalità Educativa: le uscite e i viaggi di istruzione rientrano nelle normali attività didattiche. La scuola deve organizzarsi per consentire la partecipazione, garantendo il diritto all'istruzione e prevenendo qualsiasi forma di discriminazione (L. 67/2006).

Responsabilità Istituzionale: le attività sono organizzate e gestite dalla scuola. Il Dirigente Scolastico è il primo responsabile per l'individuazione e l'adozione delle soluzioni organizzative necessarie.

Pianificazione e Responsabilità (PEI, GLO e CDC)

La partecipazione dell'alunno con disabilità richiede una pianificazione preventiva e collegiale per individuare e rimuovere eventuali barriere.

Calendario Preventivo per la Progettazione

Al fine di consentire la migliore progettazione inclusiva, il Comitato/Gruppo di Lavoro incaricato dell'organizzazione delle gite/uscite didattiche è auspicabile che fornisca, all'inizio dell'anno scolastico, un calendario preliminare (con giorni di riferimento, luoghi e costi stimati). Tale previsione è indispensabile per permettere al GLO di definire con massima precisione gli interventi e le risorse da inserire nel PEI.

2.2. Pianificazione Iniziale (GLO e PEI)

All'inizio dell'anno scolastico, in sede di GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), è obbligatorio discutere e definire l'organizzazione generale e le misure di supporto necessarie per le uscite e i viaggi d'istruzione qualora la famiglia decida di far partecipare il/la proprio/a figlio/a a tali attività.

Le misure di supporto specifiche (personale, interventi, accessibilità) devono essere immediatamente riportate e dettagliate nella Sezione 9 del PEI (Piano Educativo Individualizzato, D.I. 182/2020). La precisione nella Sezione 9 è cruciale per definire il reale fabbisogno di vigilanza e assistenza.

2.3. Valutazione e Delibera (Consiglio di Classe)

Il Consiglio di Classe (CDC) valuta la compatibilità dell'uscita (strutture, trasporti, itinerari) con le esigenze dell'alunno.

Il CDC delibera le strategie specifiche per l'inclusione e acquisisce preventivamente la disponibilità del personale accompagnatore.

Personale Accompagnatore e Vigilanza

L'accompagnamento è un **incarico aggiuntivo e facoltativo** per il personale scolastico.

3.1. Definizione del Ruolo e del Fabbisogno

Il CDC deve definire con chiarezza il ruolo dell'accompagnatore, tenendo conto che molte certificazioni ai sensi della L. 104/92 sono legate a fattori scolastici e non comportano necessariamente l'esigenza di assistenza personale continua:

Tipologia di Ruolo	Requisito dell'Alunno	Rapporto Accompagnatori
Ruolo Dedicato	L'alunno necessita di assistenza, vigilanza, o supporto specifico costante (esigenze assistenziali o comportamentali complesse).	Un docente o chi per esso ogni alunno con disabilità (o rapporto diverso deliberato dal CDC fino a un massimo di due alunni).
Ruolo Collettivo	L'alunno è autosufficiente e non presenta esigenze assistenziali superiori a quelle di un qualsiasi altro alunno.	L'accompagnatore rientra nel calcolo del rapporto standard per l'intera classe (di norma 1 ogni 15 alunni o diversamente rispetto a quanto deliberato dall'Istituto).

Il personale designato deve essere **informato e consapevole** del ruolo assegnatogli (dedicato o collettivo) prima dell'accettazione dell'incarico.

3.2. Disposizioni Generali sugli accompagnatori

Principio di Volontarietà: la partecipazione dell'Insegnante di Sostegno non è automatica. La sua disponibilità a partecipare ai viaggi e alle uscite didattiche deve essere acquisita e verificata, alla stregua di ogni altro docente. Non esiste un obbligo contrattuale (CCNL) che imponga all'Insegnante di Sostegno di partecipare.

Valutazione del CDC: la sua partecipazione, così come quella di altro personale (docente curricolare, educatore, ATA), è valutata dal CDC in base alle esigenze didattiche e di sorveglianza emerse dalla Sezione 9 del PEI.

Presenza di Familiari: qualora il personale scolastico non possa partecipare, può essere autorizzata la presenza di un familiare o di un alunno maggiorenne come accompagnatore, previa esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Copertura Finanziaria e Non Discriminazione

4.1. Gratuità e Contrattualizzazione

Preventivazione: l'Istituzione Scolastica deve preventivare e negoziare con l'agenzia di viaggi o altra struttura organizzatrice la gratuità (viaggio e alloggio) per l'accompagnatore dedicato dell'alunno con disabilità (sia esso personale scolastico che familiare autorizzato).

Tale gratuità deve essere formalmente inclusa nel contratto o nel preventivo di spesa prima della conferma del viaggio.

4.2. Divieto di Addebito

Le spese di viaggio e alloggio per l'accompagnatore dedicato non possono in alcun modo essere addebitate alla famiglia dell'alunno con disabilità.

Il costo supplementare non coperto dalle gratuità (se l'accompagnatore dedicato è necessario oltre il numero standard) deve essere sopportato dalla scuola o dalla comunità scolastica (il gruppo partecipante al viaggio) in linea con la L. 67/2006.

Somministrazione Farmaci in Gite e Viaggi

La somministrazione del farmaco deve essere garantita durante le uscite didattiche, le visite e le gite scolastiche, secondo modalità organizzative concordate tra i docenti coinvolti e la famiglia in applicazione della Nota MIUR 2312/2005.

5.1. Iter per attivare la somministrazione

L'iter prende avvio dalla richiesta formale dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla seguente documentazione

Richiesta Scritta formale al Dirigente Scolastico.

Certificazione Medica dettagliata rilasciata dal Medico Curante o Specialista, che attesti lo stato di malattia e la prescrizione specifica dei farmaci.

Piano Terapeutico specifico, che indichi chiaramente:

L'**assoluta necessità** della somministrazione.

La **non discrezionalità** da parte del personale (cioè non richiede cognizioni specialistiche sanitarie o esercizio di discrezionalità tecnica).

Il nome del farmaco, la dose, i tempi e le modalità di somministrazione e conservazione.

5.2. Organizzazione Scolastica e Responsabilità

Dirigente Scolastico: valuta l'ammissibilità della richiesta, acquisisce la disponibilità del personale scolastico e individua il luogo idoneo per la conservazione e la somministrazione.

Personale: il personale scolastico che si dichiara disponibile a somministrare il farmaco esegue esclusivamente quanto stabilito nel Piano Terapeutico.

Mancanza di Disponibilità: in difetto delle condizioni necessarie (personale disponibile, luogo idoneo), il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori.

Autosomministrazione: è possibile prevedere l'autosomministrazione da parte dell'alunno (se minorenne, con il consenso dei genitori) sorvegliato dal personale della scuola, purché tale facoltà sia esplicitamente riportata nell'autorizzazione medica.

Riferimenti Normativi Essenziali

Costituzione Italiana (Art. 3): Principio di uguaglianza.

Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (Art. 30): Diritto alla partecipazione culturale e ricreativa.

Legge n. 104/1992 (Art. 13, c. 6): Integrazione scolastica.

M. 291/1992 e C.M 623/1996: normativa sulle gite scolastiche.

P.R. n. 275/1999 (Autonomia scolastica): Autonomia della scuola nella determinazione del numero di accompagnatori.

Nota MIUR n. 2312/2005: Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.

Legge n. 67/2006: Tutela contro la discriminazione (riguardo l'addebito dei costi).

Decreto Interministeriale n. 182/2020 (PEI Nazionale): Obbligo di definire l'organizzazione dei viaggi nella Sezione 9 del PEI.

Validità del regolamento

L'uscita, la visita o il viaggio di istruzione costituiscono vera e propria attività complementare delle scuole: valgono quindi le stesse norme che regolano le attività didattiche e per ognuna di queste vanno tenuti conto i punti precedenti.

Nell'organizzazione occorre tenere conto della distinzione tra:

VIAGGI DI ISTRUZIONE: quelle iniziative che si svolgono in più giornate ed implicano almeno un pernottamento fuori dal normale domicilio (presso località di interesse storico-artistico-scientifico e naturalistico).

VISITE DI ISTRUZIONE: quelle iniziative (presso località di interesse storico-artistico, mostre, musei, gallerie, parchi fattorie e oasi naturali, teatri, cinema) che comportano una durata superiore al normale orario scolastico previsto per quel giorno e non superano una giornata.

USCITE DIDATTICHE: quelle iniziative (presso località di interesse storico-artistico, mostre, musei, gallerie, parchi fattorie e oasi naturali, teatri, cinema) che non comportano una durata superiore a quella del normale orario scolastico previsto per quel giorno.

SPOSTAMENTI TECNICI: quegli spostamenti che vengono attuati, con mezzi di trasporto di linea o a noleggio, per recarsi in strutture pubbliche, anche fuori comune, per effettuare attività didattiche quali partecipazioni a concorsi, esibizioni teatrali e musicali, gare sportive, partecipazioni a spettacoli e manifestazioni

Tutti devono essere coerenti con le finalità, gli obiettivi e i contenuti elaborati nella programmazione di classe nonché coerenti con le finalità espresse nel PTOF.